

Delibera n. 116/2018

Determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019. Riapertura della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 92/2018.

L’Autorità, nella sua riunione del 22 novembre 2018

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), di seguito: d.l. n. 201/2011, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), secondo cui “[l]’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori (...)”, ed, in particolare, il comma 6, come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (di seguito d.l. n. 109/2018), che dispone, all’alinea, che *“All’esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all’esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge”* all’Autorità, e, alla lettera b), che si provveda *“mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione”*, precisando che *“Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato”*;

VISTO

il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attività dell’Autorità, composto, in particolare, oltre che dalla norma istitutiva di cui al citato articolo 37 del d.l. 201/2011 da: - il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; - la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; - il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via

mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; - il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; - l'articolo 24, comma 5-bis del "Codice della Strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; - gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; - l'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; - il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"; - l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; - l'articolo 1, commi da 11-bis a 11-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" in materia di diritti aeroportuali; - il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus"; - il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico"; - il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"; - l'articolo 10, comma 3, lettera n), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"; - l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; - l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; - l’articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; - l’articolo 16, comma 1 del d.l. n. 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

- VISTO** il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, approvato con delibera dell’Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “Contributo al finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere” con la quale, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017 relativa al contributo di funzionamento dell’Autorità, è stata definita la ricognizione delle competenze e delle attività, previste dalla legge, per le quali l’Autorità abbia concretamente avviato, a quella data, nel settore dei trasporti l’esercizio delle stesse;
- VISTA** la delibera n. 92/2018 del 27 settembre 2018 con la quale è stata avviata la consultazione pubblica sul documento contenente gli elementi e i criteri per la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2019;
- RILEVATO** che, spirato il termine fissato al 31 ottobre 2018 per la conclusione della consultazione, risultano pervenute osservazioni formulate sul documento redatto sulla base delle disposizioni previgenti all’entrata in vigore della legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del citato d.l. n. 109/2018;
- CONSIDERATO** che l’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 109/2018, nella formulazione approvata in sede di conversione in legge dello stesso, ha apportato modifiche al quadro normativo in materia di finanziamento dell’Autorità di cui occorre tenere conto ai fini della determinazione del contributo per il 2019;
- TENUTO CONTO** della rilevanza delle finalità sottese alla procedura di consultazione, che suggeriscono di porre in essere tutte le azioni che consentano di assicurare l’effettività e attualità del principio di partecipazione al procedimento da parte della massima parte dei soggetti interessati a seguito del mutato quadro normativo di riferimento;
- RITENUTO** pertanto opportuno riaprire la fase di consultazione, avviata con la sopra citata delibera n. 92/2018, per acquisire le osservazioni dei soggetti portatori di interesse sul documento di consultazione aggiornato in esito alle modifiche normative intervenute;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. é riaperta la consultazione pubblica avviata con delibera n. 92/2018 sul "Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019", come aggiornato in esito alle modifiche normative intervenute successivamente alla conclusione della stessa, riportato nell'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. le osservazioni dei partecipanti alla consultazione dovranno pervenire all'Autorità entro il 13 dicembre 2018 secondo le modalità di partecipazione alla consultazione definite nell'allegato B alla presente delibera;
3. il Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Accardo; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.510.

Torino, 22 novembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente

Andrea Camanzi